



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 121 del 24/05/2023 – 15/06/2023 Udienza pubblica del 24/05/2023
Massima 1:	<p>Titolo Regioni - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Ordinamento civile e penale - Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo - Divieti a carico dei proprietari e dei detentori - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale - Illegittimità costituzionale del testo in vigore anteriormente alla sua soppressione.</p> <p>Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – l'art. 12, comma 5, della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2022, n. 15 (Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo), limitatamente alla lettera a), nel testo in vigore anteriormente alla sua soppressione ad opera dell'art. 45, comma 1, lettera b), della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025). La disposizione impugnata, rubricata “Obblighi e divieti dei proprietari e dei detentori”, introduce una serie di illeciti amministrativi variamente interferenti con la disciplina penale statale in materia di tutela degli animali e puniti con sanzione amministrativa destinata a cumularsi alla sanzione penale, invadendo, in tal modo, la competenza legislativa statale in materia di ordinamento penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma censurata è stata soppressa, dopo la proposizione del ricorso, per effetto dell'art. 45 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025). Tale modifica appare soddisfacente delle doglianze fatte valere con il ricorso. Tuttavia, non avendo la Regione, non costituita in giudizio, fornito prova della mancata applicazione <i>medio tempore</i> della disciplina impugnata, la materia del contendere non può ritenersi cessata e la norma in questione deve essere dichiarata incostituzionale (in questo senso, ex multis, sentenze n. 90 del 2023, n. 80 del 2023, n. 79 del 2023).</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 12, comma 5, della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2022, n. 15.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>



<p>Massima 2:</p>	<p>Titolo Regioni - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Ordinamento civile e penale - Tutela degli animali e la prevenzione del randagismo - Obblighi e divieti a carico di proprietari e detentori - Sanzioni amministrative - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale - Illegittimità costituzionale parziale.</p> <p>Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – l'art. 34, comma 1, della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2022, n. 15 (Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo), limitatamente all'inciso «Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale.».</p> <p>La norma censurata, rubricata “Sanzioni”, introducendo una serie di illeciti amministrativi variamente interferenti con la disciplina penale statale in materia di tutela degli animali e puniti con sanzione amministrativa destinata a cumularsi alla sanzione penale, invade la competenza legislativa statale in materia di ordinamento penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), a tenore del quale «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali».</p> <p>La disposizione impugnata è stata modificata, dopo la proposizione del ricorso, per effetto dell'art. 45 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), inserendovi il comma 2-bis, a tenore del quale le sanzioni ivi previste «non si applicano laddove un fatto sia già previsto come reato o come illecito amministrativo dalla normativa nazionale».</p> <p>Tali modifiche appaiono soddisfattive delle doglianze fatte valere con il ricorso, tuttavia, non avendo la Regione, non costituita in giudizio, fornito prova della mancata applicazione <i>medio tempore</i> della disciplina impugnata, la materia del contendere non può ritenersi cessata e la norma in questione deve essere dichiarata illegittima limitatamente all'inciso “Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale” (in questo senso, ex multis, sentenze n. 90 del 2023, n. 80 del 2023, n. 79 del 2023).</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 34, comma 1, della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2022, n. 15.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>
<p>Massima 3:</p>	<p>Titolo Regioni - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Ordinamento civile e penale - Tutela degli animali e la prevenzione del randagismo - Obblighi e divieti a carico di proprietari e detentori - Sanzioni amministrative - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale - Non fondatezza della questione.</p>



	<p>Testo</p> <p>E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2022, n. 15 (Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo), promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).</p> <p>La disposizione impugnata è stata modificata, dopo la proposizione del ricorso, per effetto dell'art. 45 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), che ha inserito il comma 2-bis, a tenore del quale le sanzioni ivi previste «non si applicano laddove un fatto sia già previsto come reato o come illecito amministrativo dalla normativa nazionale».</p> <p>La modifica dell'art. 34 censurato, con l'inserimento del comma 2-bis, fa sì che il meccanismo di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – destinato a riespandersi per effetto dell'ablazione dell'inciso del comma 1, con la presente sentenza – costituisce sufficiente garanzia contro il rischio di una duplicazione di procedimenti in relazione al medesimo fatto.</p> <p>Spetterà pertanto all'autorità amministrativa sospendere il procedimento sanzionatorio e trasmettere gli atti al pubblico ministero ogniqualvolta un fatto, qualificabile come violazione dell'art. 12, comma 5, della legge regionale impugnata, appaia altresì integrare gli estremi di un reato.</p> <p>Le modifiche appaiono pertanto soddisfattive delle doglianze fatte valere con il ricorso, tuttavia, non avendo la Regione, non costituita in giudizio, fornito prova della mancata applicazione <i>medio tempore</i> della disciplina impugnata, la materia del contendere non può ritenersi cessata e deve dichiararsi la non fondatezza della questione sollevata (in questo senso, ex multis, sentenze n. 90 del 2023, n. 80 del 2023, n. 79 del 2023).</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 34, della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2022, n. 15.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, primo comma, della Costituzione; Art. 4, del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto
Firmato Avv. Bologna

